

Regolamento del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico della Chiesa Cattolica

Dopo che la nuova normativa pattizia in materia di enti e di beni ecclesiastici entrò in vigore il 3 giugno 1985, la Conferenza Episcopale ritenne opportuno di costituire un apposito Comitato, che seguisse da vicino il complesso lavoro di attuazione.

Successivamente, tenendo conto dell'esperienza acquisita, il Comitato venne meglio configurato e dotato di un Regolamento (cfr. Notiziario C.E.I., 1987, pp. 69-71). Esso s'è dimostrato strumento prezioso per l'elaborazione della normativa circa il sostentamento del clero, per la preparazione della "Istruzione in materia amministrativa" del 1992, per gli indirizzi offerti ai Vescovi, per gli stretti e utili contatti con i Ministeri statali competenti e per il rapporto con l'Istituto Centrale e gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero e per la collaborazione con la Federazione tra le Associazioni del Clero Italiano (FACI), con la Conferenza Italiana Superiori Maggiori (CISM) e con l'Unione Superiore Maggiori d'Italia (USMI).

Dopo questo periodo di attività, la Presidenza della C.E.I. ha ritenuto opportuno aggiornare il Regolamento del 1987, in vista dell'opera che si prospetta, affidando ad esso anche il compito di assistere e di orientare le attività per la promozione del sostegno economico della Chiesa.

Pertanto la Presidenza ha proposto al Consiglio Permanente l'approvazione del rilancio del Comitato come organismo unitario, con un unico Presidente, avente due distinte sezioni: a) enti, beni ecclesiastici e sostentamento del clero; b) attività promozionali del sostegno economico della Chiesa Cattolica.

Il Regolamento è stato approvato del Consiglio Permanente nella sessione di Montecassino del 19-22 settembre 1994 e nella medesima riunione lo stesso Consiglio ha nominato Presidente del Comitato S.E. Mons. Attilio Nicora.

REGOLAMENTO

ART. 1

È costituito un Comitato della Conferenza Episcopale Italiana avente lo scopo di seguire gli sviluppi della legislazione vigente sugli enti e sui beni ecclesiastici, con particolare riguardo ai problemi relativi al sostentamento del clero italiano, e l'attività di promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica.

Il Comitato si denomina "Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica" e ha sede presso la C.E.I.

ART. 2

Il Comitato è presieduto da un Vescovo e può essere composto di Vescovi, di ecclesiastici e di laici.

Il Vescovo presidente e gli eventuali altri Vescovi sono nominati dal Consiglio Episcopale Permanente; gli altri membri sono nominati dalla Presidenza della C.E.I.

ART. 3

Il Comitato è articolato in due sezioni.

§ 1. La prima sezione del Comitato svolge i seguenti compiti:

- a) elabora gli opportuni indirizzi per l'ordinata attuazione della normativa concordataria relativa agli enti e ai beni ecclesiastici, provvedendo a diffonderli, d'intesa con la Presidenza della C.E.I., anche mediante circolari;
- b) studia la legislazione canonica e civile che si sviluppa sulla medesima materia, offrendo ai Vescovi indicazioni e suggerimenti utili per la corretta interpretazione e applicazione della medesima;
- c) mantiene i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni variamente interessate alla attuazione della normativa concordataria e civile in tema di enti e di beni ecclesiastici;
- d) predispone schemi e proposte da sottoporre ai Vescovi o alle Conferenze Episcopali Regionali in vista delle deliberazioni che, in materia, dovranno essere adottate nelle Assemblee Generali della C.E.I. o nelle riunioni del Consiglio Episcopale Permanente;

- e) rende un servizio di consulenza alle diocesi, agli Istituti diocesani, ai Vescovi, relativamente ai problemi emergenti dalla normativa sugli enti e sui beni ecclesiastici;
- f) presta ogni forma di consulenza che gli sarà richiesta dalla Presidenza della C.E.I., anche in riferimento all'attività degli Istituti per il sostentamento del clero.

§ 2. La seconda sezione del Comitato svolge i seguenti compiti:

- a) elabora gli opportuni indirizzi per l'azione di informazione e promozione rivolta alle comunità cristiane e all'opinione pubblica in ordine alle forme di sostegno economico alla Chiesa Cattolica previste dalle vigenti norme pattizie e dalla legislazione italiana;
- b) orienta e sostiene l'opera svolta dal Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa;
- c) formula proposte circa la definizione e l'impiego delle risorse finanziarie necessarie per l'azione promozionale, da sottoporre all'approvazione della Presidenza della C.E.I., e verifica le modalità di impiego delle risorse assegnate allo scopo.

ART. 4

Il Comitato può essere convocato dal Presidente sia in riunione plenaria sia in riunioni distinte per sezione.

Per coordinare l'attività del Comitato in sede centrale la Presidenza della C.E.I. designa per ciascuna sezione un segretario, sentito il Presidente del Comitato stesso.

ART. 5

Il Comitato si avvale dell'apporto dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, dell'Osservatorio giuridico-legislativo e del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa.

ART. 6

Il Comitato potrà avvalersi della collaborazione di esperti a norma dell'art. 105 del Regolamento della C.E.I. e alle condizioni ivi previste.

ART. 7

Per le spese necessarie sarà presentata documentata richiesta all'Amministrazione della C.E.I.

ART. 8

Il Comitato svolge la sua funzione fino all'esaurimento, dichiarato dal Consiglio Episcopale Permanente, dei compiti affidatigli.

I membri del Comitato durano nell'incarico per un quinquennio.